

REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE AL PROGETTO "IPPOVIE DELLE PREALPI TREVIGIANE E BELLUNESI" E LA GESTIONE DEI CENTRI SOSTA

Progetto di turismo equestre IPPOVIE DELLE PREALPI TREVIGIANE E BELLUNESI

DEFINIZIONI

CENTRI SOSTA

Sono strutture ricettive esistenti atte ad ospitare un numero minimo di sei cavalieri e devono avere i seguenti requisiti minimi:

- ricovero in poste coperte per almeno sei cavalli;
- locale selleria;
- disponibilità di somministrare il vitto per i cavalli: fieno di buona qualità di provenienza locale ed acqua;
- disponibilità di vitto ed alloggio per sei cavalieri;
- disponibilità di almeno un servizio igienico ed una doccia;
- collegamento ad internet;
- localizzazione all'interno del territorio dei Comuni aderenti al progetto, purché sia dimostrato il diretto collegamento (privo di ostacoli viari non valicabili) con il percorso dell'ippovia mediante strada carrabile.

Un Centro Sosta può considerarsi tale, anche quando le strutture necessarie sono messe a disposizione da più proprietari e non si trovino ad una distanza maggiore di 800 metri fra loro. (es. se un proprietario possiede una struttura per il ricovero dei cavalli, può convenzionarsi con una struttura ricettiva quale albergo, pensione, locanda, B&B o ristorante e viceversa). E' fondamentale è che vi sia un unico referente e responsabile del Centro di Sosta.

CENTRI DI RISTORO

Sono tutte quelle strutture ricettive (rifugi, malghe, agriturismo, ristoranti, ecc..) presso le quali i cavalieri possono sostare per il pranzo e/o la cena.

Il Centro di ristoro deve possedere i seguenti requisiti minimi:

- disponibilità di una staccionata per legare un minimo di sei cavalli;
- disponibilità di un punto d'acqua per abbeverare i cavalli;
- collegamento ad internet.
- essere localizzato all'interno del territorio dei Comuni aderenti al progetto, e sussista un diretto collegamento con il percorso dell'ippovia mediante strada carrabile.

CENTRI BIVACCO

Sono strutture esistenti di proprietà pubblica, ricavate generalmente dalla ristrutturazione di vecchie malghe, nelle quali i cavalieri possono alloggiare con mezzi propri di casermaggio e vettovagliamento.

Esse devono avere i seguenti requisiti:

- disponibilità di una staccionata per legare un minimo di sei cavalli;
- disponibilità di un punto d'acqua o di un piccolo bacino artificiale per abbeverare i cavalli.

TERRITORIO

Comprende la superficie geografica dei dodici Comuni promotori del Progetto Ippovie delle Prealpi Bellunesi e Trevigiane e precisamente i Comuni di Limana, Trichiana, Mel, Lentiai, Vas, Segusino, Valdobbiadene, Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago e Tarzo.

COMUNE CAPOFILA

E' il Comune delegato a rappresentare i Comuni promotori, referente del progetto nei confronti delle Istituzioni Pubbliche e dei Soggetti Privati. Il Comune Capofila ha il compito di valutare ed eventualmente autorizzare, la richiesta di adesione al progetto formulata dal soggetto privato, in accordo con il Comune di appartenenza - anche per il tramite di specifiche figure tecniche deputate - previa apposita istruttoria.

UFFICIO TURISTICO

E' l'organismo incaricato alla promozione del "Progetto", a ricevere le prenotazioni ed a gestire il flusso dei cavalieri nei Centri Sosta.

CENTRO OPERATIVO

E' il Comune responsabile del coordinamento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei tracciati equestri; del controllo della qualità dei Centri Sosta; dell'organizzazione e del coordinamento degli eventi equestri nel Territorio.

REGOLAMENTO

Art.1) Ogni Centro Sosta deve essere rappresentato dal **Responsabile del Centro Sosta**, il quale sarà l'unico interlocutore nei confronti dei preposti alla gestione e promozione del Progetto.

Art.2) Per la realizzazione delle poste per i cavalli ed il relativo locale selleria, i Responsabili dei Centri Sosta dovranno rispettare le direttive tecniche stabilite dal Progetto.

Art.3) Tutte le prenotazioni saranno gestite dall'Ufficio Turistico verso il quale ogni Responsabile del Centro di Sosta dovrà rapportarsi per una corretta gestione delle prenotazioni.

Art.4) Le strutture ricettive adibite a Centro Sosta, in caso di richiesta di pernottamenti da parte di altri turisti, devono dare la precedenza ai turisti equestri.

Art.5) Entro il 15 del mese di dicembre di ogni anno, saranno definiti con l'Ufficio Turistico, i listini prezzi per l'anno successivo. Tali listini rimarranno fissi per tutto l'anno solare di riferimento.

Art.6) Per ogni singola prenotazione ogni Centro Sosta verserà un contributo all'Ufficio Turistico. L'entità di tale contributo sarà stabilita annualmente, in occasione della redazione dei listini prezzi ed in accordo tra Ufficio turistico, Comune capofila ed il Centro operativo.

Art.7) Ogni Centro Sosta deve essere collegato ad Internet.

Art.8) Ogni Centro Sosta deve utilizzare esclusivamente fieno proveniente dallo sfalcio dei prati del territorio. A semplice richiesta del Centro Operativo, il Responsabile del Centro Sosta ha l'obbligo di documentare la provenienza del foraggio.

Art.9) Ogni Centro Sosta deve applicare ed impegnare tutte le risorse necessarie per soddisfare al massimo il turista equestre. La soddisfazione del turista è la miglior promozione del Progetto.

Art.10) Ogni Centro Sosta e Centro Ristoro accetta di sottoporsi a delle visite ispettive di qualità. Tali visite saranno effettuate da parte del Centro Operativo e possono essere di due tipi:

- visite ordinarie che vengono effettuate almeno una volta all'anno previo preavviso;
- visite straordinarie che vengono effettuate senza preavviso e sono motivate da segnalazioni e lamentele dei turisti equestri.

Nel caso in cui, durante le visite ispettive di qualità, si riscontrassero delle non conformità, il Centro Sosta sarà invitato ad eliminare i vizi riscontrati entro ventiquattro ore. Se le difformità dai parametri richiesti dovessero riproporsi frequentemente, è facoltà del Centro Operativo proporre ai Comuni Promotori l'estromissione del Centro Sosta dal "Progetto".

Art.11) Il Responsabile del Centro Sosta, nel caso in cui dovesse venire a conoscenza di eventuali inconvenienti verificatisi lungo i percorsi equestri, ha l'obbligo di provvedere immediatamente ad avvisare il Centro Operativo.

Art.12) Nel prezzo per il ricovero del cavallo sono compresi:

- acqua pulita a disposizione con abbeveratoio automatico installato su ogni posta;
- chilogrammi cinque di fieno;
- chilogrammi due di cereali schiacciati;
- lettiera in segatura e/o paglia;
- pulizia della posta.

Art.13) Nel caso in cui un Centro Sosta decidesse di non aderire più al Progetto Ippovie, dovrà inoltrare lettera raccomandata al Comune Capofila, il quale avvierà la procedura necessaria per l'esclusione dal Progetto.

Qualora il titolare del Centro Sosta ottenga contributi in funzione della presenza dell'attività nell'ambito del Progetto Ippovie, questo dovrà garantire l'adesione al progetto stesso per la durata minima richiesta dall'ente erogatore del contributo.

Le Amministrazioni Comunali coinvolte nell'attuazione del Progetto resteranno indenni e sollevate da qualsiasi eventuale responsabilità civile e penale verso terzi derivante dalla mancata attuazione di quanto previsto dal Progetto e dal presente Regolamento.

Art.14) Eventuali contenziosi nella interpretazione o applicazione del presente regolamento vengono ricomposti in modo informale ed immediato da un collegio arbitrale di tre persone, e costituito da un rappresentante della parte pubblica dei Comuni aderenti al progetto, da un rappresentante del Centro sosta e da una terza persona, con funzioni di presidente del collegio arbitrale, nominata, a discrezione e secondo criteri di equità, dalle stesse parti in contenzioso. Qualora queste non dovessero accordarsi su detta nomina, vi provvederà il Comune capofila.

Per accettazione

.....li,.....

Timbro e firma del titolare della struttura ricettiva

.....